

Accordo integrativo per il personale non dirigenziale cui si applica il CCNL Enti di ricerca – anno 2020

I rappresentanti dell'Agenzia e i rappresentanti delle OO.SS, sottoscrivono l'Accordo integrativo per il personale non dirigenziale cui si applica il CCNL Enti di ricerca – anno 2020

Sottoscrivono,

per l'Agenzia, in qualità di componenti della delegazione trattante di parte pubblica:

Commissario Straordinario Raffiaele Tangorra

Dott.ssa Ludovica Iarussi

Dott. Pietro Orazio Ferlito

Per le OO.SS.:

> Fed. UIL Scuola RUA - RITA PILEGGI

> FLC CGIL - NICOLA ANGELINI

> FSUR CISL - MARZIA CODEICA

> FGU - VINCENZA TERSIGNI

Per le RSU

> RSU

VISTA la Relazione dell'Amministrazione che quantifica a decorrere dal 2018 i Fondi per la retribuzione accessoria del personale del comparto enti di ricerca appartenente ai livelli I-III (ricercatori e tecnologi) e ai livelli IV-VIII;

Me

W.



PRESO ATTO che, che, ai fini della remunerazione dell'Indennità di Valorizzazione Professionale, sono da considerare gli importi mensili rideterminati per l'effetto dell'art. 89 comma 1 lettera b (tab E2.2) riportati del CCNL 2016-2018, e che l'importo complessivo al netto degli oneri è pari a euro 96.494,58;

si è convenuto con le OO.SS. e RSU di procedere alla definizione del presente Accordo per l'anno 2020.

Art. 1 Ricercatori e Tecnologi Indennità Oneri Specifici

- 1. La remunerazione dell'Indennità per Oneri Specifici connessi all'esercizio dell'attività di ricercatore e tecnologo, di cui all'articolo 8, CCNL 5.03.1998, II biennio economico, nell'ambito delle risorse individuate, prende in considerazione l'effettivo espletamento di prestazioni effettuate dal dipendente secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione e convalidato dal Dirigente e/o Responsabile della Struttura presso il quale il medesimo dipendente presta la propria attività, tenendo conto del grado di responsabilità e di impegno profuso.
- 2. L'importo complessivo al netto degli oneri è ad euro 239.179,20 per l'indennità oneri specifici (valore pro capite di 383,30 per 13 mensilità).
- 3. Quest'ultimo importo è determinato nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 9, comma 2 bis, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con Legge 30 luglio 2010 n. 122, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", integrato con l'art. 1, comma 456, Legge n. 147/2013, dalla Circolare n. 20 dell'8 maggio 2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze Ragioneria Generale dello Stato e dall'art. 1, co. 236, Legge 28.12.2015, n. 208.

MO

And I

W

R



Art. 2

Livelli IV-VIII - Fondo per la retribuzione accessoria del personale inquadrato nei livelli IV-VIII

- 1. Le Parti prendono atto che il fondo per il finanziamento della contrattazione integrativa del personale dipendente inquadrato nei livelli IV-VIII è determinato in **1.198.146,45** euro al netto degli oneri.
- 2. Tale importo è determinato nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 9, comma 2 bis, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con Legge 30 luglio 2010 n. 122, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", integrato con l'art. 1, comma 456, Legge 147/2013, dalla Circolare n. 20 dell'8 maggio 2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze Ragioneria Generale dello Stato e dall'art. 1, co. 236, Legge 28.12.2015, n. 208.
- 3. A gravare su questo fondo sono anche i finanziamenti destinati alla remunerazione delle posizioni economiche S1 in essere, quantificati per il 2020 in € 24.930,93.

Art. 3 Indennità di ente mensile e indennità di ente annuale

- 1. Le Parti convengono che, in applicazione dell'art. 11, comma 2, CCNL 2006-2009, biennio economico 2006-2007, la spesa complessiva, al netto degli oneri, per l'Indennità di ente mensile (tab. 1) è pari a **781.254,74** euro e per l'Indennità di ente annuale (tab. 2) è pari a **171.949,87** euro.
- 2. I valori pro capite dell'indennità di ente mensile e di quella annuale (riproporzionata con il nuovo e vecchio contratto) sono ripartiti tra i livelli come riportato nelle successive tabelle.

Mc

Al E/RI



Tab. 1 Indennità di Ente Mensile

Valori pro capite annuo	
Livelli	INDENNITA' DI ENTE MENSILE 2020
IV	10.690,68
V	9.624,72
VI	8.195,76
VII	7.129,92
VIII	6.062,76

Tab. 2 Indennità di Ente Annuale

Valori pro capite annuo	
Livelli	INDENNITA' DI ENTE ANNUALE 2020
IV	2.363,04
V	2.125,88
VI	1.812,11
VII	1.574,96
VIII	1.348,10

Art. 4 Fondo per la remunerazione di Indennità di responsabilità

1. In applicazione dell'art. 43, comma 2, lettera b), del CCNL 1994-1997 e della graduazione economica delle posizioni di responsabilità stabilita con decreto direttoriale 390_08.10.2018, viene determinata un'indennità annua di € 2.581,00 per 2 responsabili di gruppi di lavoro di fascia A e € 2.064,80 euro per 9 responsabili di gruppi di lavoro di fascia B, al lordo delle ritenute a carico del dipendente. Tale indennità verrà parametrata in base alle giornate di effettiva responsabilità.

M

RR _



- 2. Un'indennità annuale di € 2.064,80 è riconosciuta anche ai responsabili del Servizio prevenzione e protezione, dell'Ufficio di segreteria degli organi collegiali, dell'Ufficio stampa e della Segreteria Tecnica DG.
- 3. La spesa complessiva a carico del Fondo accessorio per gli incarichi di responsabilità dei livelli nel 2020, parametrati per le giornate di effettiva responsabilità, ammonta ad euro **29.585,93** al netto degli oneri riflessi.
- 4. L'indennità di cui sopra è cumulabile con l'indennità di cui all'art. 43, comma 2, lett. e), CCNL 1994-1997 destinato a tutto il personale del comparto Ricerca.
- 5. Con il decreto direttoriale n. 592 del 31.12.2018 sono state assegnate al personale comparto Ricerca dei livelli I-III a tempo indeterminato n. 14 posizioni di responsabilità dei gruppi di lavoro di supporto e consulenza tecnico-scientifica incardinati presso le Divisioni e le Strutture di Ricerca. Le indennità relative a tali incarichi sono definite dall'amministrazione ai sensi dell'articolo 22 del D.P.R. n. 171/1991.

Art. 5 Straordinario

1. L'Amministrazione informa che lo straordinario nel corso del 2020 è stato riconosciuto in presenza di specifiche, motivate e circostanziate esigenze di servizio, nei limiti massimi previsti dall'art. 28, comma 3, lett. o) e p), del CCNL 2002-2005 considerate le esigenze rappresentate dall'Amministrazione, le parti convengono che nel 2020 la spesa per la remunerazione dello straordinario non possa eccedere € 15.882,96.

Art. 6 Produttività individuale e collettiva

1. Le Parti convengono di destinare la quota residua del fondo pari ad euro **192.702,65**, di cui all'art. 2, ai sensi dell'art. 43, comma 2, lett. e), CCNL 1994-1997 alla produttività.

Me

AN W

RR



- 2. La quota di produttività collettiva viene erogata al personale dei livelli IV-VIII in virtù del loro impegno e del loro contributo al raggiungimento degli obiettivi complessivi dell'agenzia.
 - Nel conteggio delle giornate utili per il riconoscimento delle indennità e della produttività, sarà preso in considerazione quanto disposto dagli artt. 6, 8 e 9 del CCNL 1998-2001.
- 3. La distribuzione delle risorse relative alla produttività individuale viene effettuata in ragione dei seguenti criteri di valutazione e misurazione, secondo modalità di ripartizione delle risorse orientate alla valorizzazione dei risultati dell'attività istituzionale, al miglioramento delle prestazioni lavorative e all'impegno profuso dal personale.
 - la somma viene ripartita tra il personale coinvolto:
 - o 40% rispetto alla precisione e qualità delle prestazioni svolte
 - o 40% rispetto all'orientamento collaborazione all'interno del proprio ufficio e tra i diversi uffici.
 - 20% rispetto alla capacità di proporre soluzioni innovative e contribuire alla realizzazione di miglioramenti organizzativi e gestionali

L'attribuzione della quota di produttività individuale è effettuata avendo riguardo alla qualità dell'apporto prestato dalla singola persona, ai fini di un reale collegamento tra componente premiale e prestazione resa.

Le OOSS danno atto che l'Amministrazione effettuerà la valutazione del personale in conformità al sistema di valutazione adottato con decreto del Direttore Generale n. 460 del 30 Ottobre 2019. Al riguardo si fa presente che trova piena applicazione quanto disposto nelle procedure di conciliazione in esso riportate.

La quota di risorsa del Fondo destinata alla remunerazione della produttività individuale sarà distribuito tra i vari dipendenti applicando le seguenti fasce di merito:

- 1. Prima fascia punteggio da 1 a 25;
- 3. Seconda fascia punteggio da 26 a 50;
- 4. Terza fascia punteggio da 51 a 75;

ml



5. Quarta fascia – punteggio da 76 a 100;

La valutazione verrà effettuata dal dirigente o dal responsabile di struttura e conterrà l'attribuzione ad una delle fasce sopra indicate, corredata da un'adeguata motivazione.

4. Qualora la quota residua – in conseguenza di una minore spesa per straordinario o remunerazione delle posizioni di responsabilità dovesse risultare a consuntivo più elevata, tale maggiore importo sarà distribuito con gli stessi criteri.

Si ribadisce che il sistema sopra identificato viene attuato sulla base del sistema di valutazione adottato con decreto del Direttore Generale n. 460 del 30 Ottobre 2019.

Art.7 Risorse aggiuntive tra i Fondi per i trattamenti accessori del personale dell'Agenzia

- 1. Le risorse riconducibili al CCNL Comparto Enti di Ricerca del 21.2.2002 quadriennio e biennio economico 2000-2001, articoli 4, co. 1, lett. *d*), e 9; CCNL Comparto Enti di Ricerca del 7.4.2006 quadriennio e biennio economico 2002-2003, art. 19, vengono utilizzate per finanziare:
 - a) L'incremento del fondo del trattamento accessorio per il personale dei livelli IV-VIII pari a € 3.811,65 per l'anno 2020
 - b) L'incremento per la remunerazione dell'Indennità per Oneri Specifici connessi all'esercizio dell'attività di ricercatore e tecnologo, di cui all'articolo 8, CCNL 5.03.1998, II biennio economico, per un importo pari a € 1.905,83 per l'anno 2020.

ne A E RA



Letto, confermato e sottoscritto. ROMA 18/07/ 2022
Per la delegazione di parte pubblica

Commissario Staordinario

Raffaele Tangorra

FSUR CISL

FGU

May Lodlley
FGU
Use En

Dott.ssa Ludovica Iarussi

Dott. Pietro Orazio Ferlito

Per le OO.SS.

FLC CGIL

Fed. UIL Scuola RUA

Per le RSU

RSU